

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2445

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato BOCCHINO

Disposizioni in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio

Presentata il 28 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — I grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da gravi menomazioni, quali definiti dalle lettere A), A-bis) C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, fin dal termine degli eventi bellici hanno potuto fruire dell'aiuto di un accompagnatore militare di leva, che il legislatore ha messo loro a disposizione in spirito di solidarietà e riconoscenza verso questi cittadini che hanno sacrificato il meglio di se stessi nell'interesse della collettività.

La delicata opera svolta dagli accompagnatori militari si è rivelata nel tempo strumento insostituibile specialmente per i soggetti più colpiti ai quali è stato possibile, grazie ad una sì nobile istituzione, riacquisire quel poco di indipendenza che ha ridato alla loro vita un minimo di dignità.

L'evolversi della storia ed il mutare degli accordi internazionali hanno portato finalmente anche l'Italia alla professiona-

lizzazione delle Forze armate. Non essendo più militari di leva, verrà però meno l'istituto dell'accompagnatore militare e sparirà, quindi, quell'importante figura che ha rappresentato per i grandi invalidi un supporto materiale e morale pressoché insostituibile.

Con la fine del servizio dell'accompagnatore militare verrà a crearsi un vuoto difficilmente colmabile a danno dei grandi invalidi i quali saranno privati anche di un minimo di rapporto interpersonale e si troveranno costretti al domicilio coatto subendo danno ed umiliazione.

I grandi invalidi di guerra o per servizio che sono affetti da cecità totale, dall'amputazione dei quattro arti, da paraplegia o altre gravissime invalidità co-funzionali vivono una situazione estremamente grave ed è giusto, pertanto, che dispongano dei supporti possibili a rendere la loro esistenza quanto meno decorosa.

La collettività dovrà farsi carico, pertanto, di mettere a disposizione di questi

cittadini una congrua cifra mensile, che consenta loro l'assunzione di personale atto a sostituire adeguatamente l'accompagnatore militare.

I grandi invalidi sopra citati, per il complesso delle infermità da cui sono affetti, sono costretti sovente a spostamenti legati a cure di mantenimento ed accertamenti clinici; gli oneri di vitto e di alloggio relativi ai militari accompagnatori che li seguono, sono oggi a totale carico del Ministero della difesa; per questo le somme mensili che verranno stabilite dovranno tener conto anche del carico che il grande invalido dovrà sopportare per sostenere le eventuali spese di trasferta oltre che degli emolumenti dello stipendio.

Si dovrà tenere conto altresì di come l'assistenza e la sorveglianza siano per molti soggetti indispensabili nell'arco delle ventiquattro ore, comprese le festività.

L'ormai esiguo numero dei grandi invalidi di guerra, o ad essi comparati, non costituirà certo una spesa esorbitante per il bilancio dello Stato. Va tenuto, infatti, conto che gli organi preposti al pagamento delle pensioni di guerra hanno reso pubblico che, per decremento naturale, sul capitolo di spesa si verifichi un risparmio annuo superiore al 10 per cento. Un ulteriore risparmio per il bilancio dello Stato proviene dalla cessazione del servizio di accompagnatore militare che, gestito dal Ministero della difesa, inconfutabilmente determinava un costo.

Insomma, a questi cittadini, che hanno sacrificato il meglio di se stessi sull'altare della patria, ed alle loro famiglie, le istituzioni responsabilmente devono assicurare un'esistenza adeguata all'infermità e un trattamento economico che consenta loro un'esistenza tranquilla e decorosa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere *A*), *A-bis*), *B*), *C*), *D*) ed *E*) della tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », nonché i grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, possono ottenere, per la gravità delle menomazioni da cui sono affetti, un accompagnatore militare da scegliere tra i militari di leva o, in opzione, un assegno mensile congruo all'assunzione di un accompagnatore civile.

2. Gli importi dell'assegno di cui al comma 1 sono fissati:

a) in 3.000 euro mensili per i soggetti di cui alla lettera *A*), numero 1), della citata tabella *E*, allegata al testo unico, affetti anche dalla perdita anatomica o funzionale dei due arti superiori o inferiori o da totale sordità;

b) in 3.000 euro mensili per i soggetti di cui alla lettera *A*), numero 2), della citata tabella *E*, allegata al testo unico, affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti;

c) in 2.500 euro mensili per i soggetti di cui alla lettera *A*), numero 1), della citata tabella *E*, allegata al testo unico, affetti anche dalla perdita anatomica o funzionale di un arto, fino al limite di una mano o di un piede;

d) in 2.000 euro mensili per gli invalidi di cui alla lettera *A*), numeri 1), 3) e 4), secondo comma, della citata tabella *E*, allegata al testo unico;

e) in 1.500 euro mensili per gli invalidi di cui alla lettera *A-bis*), numero 1), della citata tabella *E*, allegata al testo unico;

f) in 1.000 euro mensili per gli invalidi di cui alla lettera *A-bis*), numero 2), della citata tabella E, allegata al testo unico;

g) in 500 euro mensili per gli invalidi di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *E*), della citata tabella E, allegata al testo unico.

3. Alle somme relative agli assegni di cui al comma 2 si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

4. I benefici derivanti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corrisposti previa domanda degli interessati.

5. I competenti dipartimenti provinciali del tesoro, sulla base di idonea documentazione comprovante l'assunzione dell'accompagnatore e la relativa retribuzione corrisposta per l'attività di assistenza prestata, fornita da soggetti interessati ai benefici di cui al comma 1, provvedono mensilmente alla liquidazione degli importi; gli stessi uffici sono tenuti ad effettuare periodici controlli.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12.911.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

